



COMUNE di DRENCHIA  
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO  
RECANTE NORME PER LA  
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI  
CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 18/04/2016 n. 50**

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_ SETTEMBRE 2017

## INDICE

### Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Obiettivi e finalità

Art. 2 - Campo di applicazione

Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

Art. 4 - Conferimento degli incarichi

### Capo II - Ripartizione dell'incentivo

Art. 5 - Ripartizione

Art. 6 - Incarichi interi o parziali

### Capo III - Termini temporali e penalità

Art. 7 - Termini per le prestazioni

### Capo IV - Disposizioni diverse

Art. 8 - Pagamento del compenso

### Capo V - Norme finali

Art. 9 - Disposizioni transitorie

Art. 10 - Entrata in vigore

## Capo I - Disposizioni generali

### Art. 1 - Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

### Art. 2 - Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive.
3. Sono altresì compresi nel presente regolamento anche appalti di servizi e forniture che richiedano un piano di intervento e un capitolato di appalto (escluso IVA).
4. Restano sempre escluse dalla costituzione del fondo gli affidamenti aventi un valore economico (al lordo dell'eventuale ribasso) inferiore ad € 40.000,00 o comunque all'importo stabilito dall'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

### Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

1. L'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, nonché di un servizio o di una fornitura.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della funzione tecnica, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
7. Qualora nel quadro tecnico di opere, forniture o servizi approvati, in corso di esecuzione, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si provvederà a rendere l'intervento conforme alla disciplina vigente, mediante rettifica e approvazione di un nuovo quadro economico di spesa.

### Art. 4 - Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del dirigente/responsabile preposto al servizio tecnico, garantendo una opportuna rotazione del personale.

2. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

a. il responsabile del procedimento;

b. il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale firmando i relativi elaborati;

c. il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;

d. gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

e. il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;

f. i collaboratori tecnici che, pur non firmando il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati dell'opera e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

g. il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

## Capo II - Ripartizione dell'incentivo

### Art. 5 - Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente/responsabile, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. Per progetti di importo a base di gara inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%); per progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1% (pari all'80% del 1,25%); secondo la seguente ripartizione:

PER LAVORI ED OPERE			
ATTIVITÀ GENERALE		ATTIVITÀ SPECIFICA	
PIANIFICAZIONE	15	Attività di analisi, studio e valutazioni tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione	10
		Redazione programma triennale lavori pubblici	5
PROGETTAZIONE*	8	Attività di verifica e/o validazione del progetto	8

VERIFICA PROGETTI*	8	Attività di verifica e/o validazione del progetto	8
FASE DI GARA	25	Predisposizione e controllo degli atti di gara/MEPA	20
		Segreteria della commissione di gara	5
FASE ESECUTIVA	2	Direzione lavori	1
		Collaudo statico/Amministrativo/Certificato di regolare esecuzione	1
RUP E SUOI COLLABORATORI	50	RUP	35
		Collaboratori	15
Totale	100		100

\* Le attività di progettazione e verifica progetti si intendono l'una alternativa all'altra.

PER SERVIZI E FORNITURE			
ATTIVITÀ GENERALE		ATTIVITÀ SPECIFICA	
PIANIFICAZIONE	10	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma servizi e forniture	10
FASE DI GARA	25	Predisposizione e controllo degli atti di gara/MEPA	20
		Segreteria della commissione di gara	5
FASE ESECUTIVA	25	Direzione Esecuzione del Contratto	15
		Verifica di conformità	10
RUP E SUOI COLLABORATORI	40	RUP	25
		Collaboratori	15
Totale	100		100

3. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

#### Art. 6 - Incarichi interi o parziali

1. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
2. Qualora si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna, il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno determina la corrispondente esclusione dal compenso del personale interno.
3. Ai sensi dell'art. 113 comma 3 del d.lgs. 50/2016, le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'amministrazione, incrementano la quota del fondo per l'innovazione di cui all'articolo 3 comma 3.
4. Ai sensi dell'art. 113 comma 5 del d.lgs. 50/2016, per i compiti svolti dal personale della Centrale Unica di Committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizioni di lavori, servizi e forniture per conto di altri Enti, è riconosciuta alla centrale unica di committenza la quota parte indicata nelle tabelle di cui all'art. 5 comma 2.

### Capo III - Termini temporali e penalità

#### Art. 7 - Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

#### **Capo IV - Disposizioni diverse**

Art. 8 - Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente/responsabile (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) preposto alla struttura competente, sulla base dell'atto di ripartizione, contenente l'elenco del personale, l'attività riferibile a ciascuna unità e la percentuale spettante, per le quote rapportate ai livelli di avanzamento degli interventi.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

#### **Capo V - Norme finali**

Art. 9 - Disposizioni transitorie Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Art. 10 - Entrata in vigore Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di approvazione, e sarà pubblicato all'albo pretorio online dell'ente.